

REGOLAMENTO (CE) N. 1147/2005 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 2005****che proibisce la pesca del cicerello con alcuni attrezzi da pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Lo sforzo di pesca comunitario per i pescherecci che praticano la pesca del cicerello nel Mare del Nord e nello Skagerrak è definito provvisoriamente nell'allegato V del regolamento (CE) n. 27/2005.
- (2) Ai sensi del punto 6, lettera c), di tale allegato, la Commissione riesamina lo sforzo di pesca relativo al 2005 sulla base del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004. Se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia inferiore a 300 000 milioni di esemplari a età 0, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimen-

sione inferiore a 16 mm deve essere proibita per il resto del 2005.

- (3) Il CSTEP ha stimato la consistenza dello stock di cicerello nel 2004 inferiore a 150 000 milioni di esemplari a età 0.
- (4) Poiché il CSTEP ha stimato la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 inferiore alla soglia di 300 000 milioni di esemplari a età 0, per tale stock la pesca dovrebbe essere proibita per il resto del 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La pesca del cicerello nel Mare del Nord e nello Skagerrak (sottodivisioni ICES IIa, IIIa e sottozona IV) ⁽²⁾, con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm è proibita a partire dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2 e fino al 31 dicembre 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell'8.6.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Acque comunitarie, escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.